



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2008
(OR. en)**

9362/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0094 (ACC)**

**SID 16
NIS 81**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CE)
n. 752/2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni
all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che abroga il regolamento (CE) n. 752/2007
relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione
di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra¹, di seguito denominato "l'APC", è entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di alcuni prodotti di acciaio sono disciplinati dal titolo III dell'APC, escluso l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di determinati prodotti di acciaio², di seguito denominato "l'accordo".
- (4) Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 752/2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina³ per dare attuazione all'accordo.

¹ GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

² GU L 178 del 6.7.2007, pag. 24.

³ GU L 178 del 6.7.2007, pag. 1.

- (5) Secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, qualora l'Ucraina avesse aderito all'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza dell'accordo, quest'ultimo sarebbe stato risolto e i limiti quantitativi sarebbero stati aboliti a decorrere dalla data di adesione.
- (6) Il 16 maggio 2008 l'Ucraina è diventata membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (7) In tale data il regolamento di attuazione dell'accordo è rimasto privo di fondamento.
- (8) Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 752/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 752/2007 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
